


**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRENTO**



Il Consiglio, riunitosi in assemblea plenaria nella sede in Trento il 5 dicembre 2016, con la presenza dei consiglieri effettivi, signori:

dott. ing. Stefano Bonazza, dott. Bartolomeo Costantini, dott. ing. Gilberto Gozzer, dott.ing. Aldo Luchi, dott. ing. Graziano Merli, dott. ing. Silvia Molinaro, dott. ing. Paolo Montagni, dott. ing. Mara Nemela, avv. Andrea Pizzini, dott. ing. Giulio Ruggirello, dott. ing. Franco Tovazzi, dott. ing. Marianna Vnukova

e dei consiglieri supplenti, signori:

dott. ing. Vito Bertè, dott. ing. Fabrizio Berti, dott. ing. Gianfranco Canestrini; dott. ing. Mario Larcher, dott. ing. Claudio Lorenzi, dott. ing. Mauro Lott, dott. ing. Edi Martinatti, dott. ing. Raffaella Potrich, dott. ing. Antonio Wegher.

con l'assenza giustificata degli altri consiglieri.

visti:

- la legge 29 giugno 1923, n. 1305 (*"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"*);

- il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (*"Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"*);

- il R.D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 (*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*);

- il Decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° ottobre 1948, n. 258 (*Norme di procedura per la trattazione dei ricorso dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri*);

- la legge 3 agosto 1949, n. 536 (*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*);

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), e s.m.i.

- il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*);

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*);

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);

- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*);

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*);

- il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, approvato nella seduta del Consiglio nazionale degli ingegneri del 23 novembre 2012;

Ritenuta la necessità di regolamentare aspetti procedurali, anche non previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle stesse indicazioni generali del Consiglio nazionale degli ingegneri;


Tenuta presente la giurisprudenza in materia disciplinare del Consiglio nazionale degli ingegneri e della Suprema Corte di Cassazione,

**APPROVA**

l'allegato **Regolamento di procedura** per il funzionamento del Consiglio di disciplina.

Trento, 5 dicembre 2016

Il consigliere segretario  
dott. ing. Giulio Ruggirello



Il presidente

dott. Bartolomeo Costantini



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE**  
**presso il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Trento**

**Regolamento di procedura**

**Art. 1 - Giudizio disciplinare.**

1. Spetta al Consiglio di disciplina giudicare i comportamenti tenuti nell'esercizio della professione dagli iscritti all'Ordine degli ingegneri di Trento in violazione delle norme del Codice deontologico vigente all'epoca dei fatti, anche se commessi fuori del territorio di competenza.

2. La competenza del Consiglio permane anche quando l'incolpato sia un componente del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di disciplina, nonché nel caso che il soggetto segnalante sia un componente del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di disciplina e il segnalato sia iscritto al medesimo Ordine.

**Art. 2 - Consiglio di disciplina.**

1. Il Consiglio di disciplina è composto da un numero di consiglieri pari al doppio del numero dei consiglieri dell'Ordine, pertanto complessivamente trenta, di cui quindici effettivi e quindici supplenti.

2. Esso resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell'Ordine ed esercita le funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina. Agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa rispetto al Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono esercitate dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di disciplina sono esercitate dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consigli dell'Ordine.

### **Art. 3 – Il presidente del Consiglio di disciplina.**

1. Il presidente ha le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Può inoltre convocare il Consiglio in riunioni plenarie per l'esame di questioni organizzative e di coordinamento. In tal caso la riunione è valida con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. Il presidente riferisce al Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale sull'attività svolta, indicando il numero di procedimenti trattati, di quelli definiti con provvedimento sanzionatorio e di quelli archiviati, segnalando eventuali situazioni di conflitto di interessi e sostituzioni, situazioni di impedimento temporaneo o definitivo. Fornisce altresì indicazioni sull'andamento dell'attività disciplinare e sul funzionamento del Consiglio.

### **Art. 4. Collegi di disciplina.**

1. Il Consiglio di disciplina si articola in cinque collegi, composto ciascuno da tre consiglieri effettivi, la cui assegnazione è stabilita dal presidente del Consiglio di disciplina osservando i criteri di cui al seguente art. 5.
2. Ogni collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando sia presente anche un solo membro non iscritto all'Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
3. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando sia presente anche un solo membro non iscritto all'Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.
4. In ciascun collegio non può essere prevista la partecipazione di più di un componente non iscritto all'Albo.
5. Il collegio opera con la partecipazione necessaria di tutti i componenti. Fatte salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10, la sua composizione deve rimanere immutata per tutta la durata della procedura.

### **Art. 5. – Formazione dei collegi.**

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio di disciplina, il presidente dispone i nomi dei consiglieri effettivi in ordine alfabetico. Indi assegna ai singoli collegi, ciascuno distinto in ordine numerico progressivo, i quindici consiglieri effettivi di cui all'elenco formato dal presidente del tribunale, nel numero di tre componenti per ciascun collegio, partendo dal primo nome in elenco.

2. Si deroga dall'applicazione di tale criterio quando ne consegua l'assegnazione ad un collegio di più di un componente esterno all'Ordine. In tal caso il nome del secondo componente esterno all'Ordine è sostituito da quello del primo componente interno che immediatamente lo segua nell'ordine alfabetico, con inversione delle posizioni.

#### **Art. 6 – Incompatibilità.**

1. Le incompatibilità dei componenti del Consiglio di disciplina sono quelle regolate all'art. 3, comma 4 del citato Regolamento 23 novembre 2012 per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli ingegneri, cui si rinvia.

#### **Art. 7 – Sostituzione dei consiglieri effettivi.**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8 del citato Regolamento, la sostituzione dei consiglieri effettivi *<<che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione>>* avviene *<<attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato>>*. La sostituzione avviene traendo progressivamente un nome dall'elenco dei supplenti, partendo dal primo nome in elenco; esaurito l'elenco, si ricomincia a trarre il nome dall'inizio.

2. Quando, in applicazione di tale criterio, consegua l'assegnazione ad un collegio di più di un componente esterno all'Ordine, il secondo componente esterno sarà sostituito dal primo componente interno supplente che lo segua, nell'ordine stabilito dal presidente del tribunale.

3. Se la condizione di cui al comma 1 riguarda il presidente del Consiglio di disciplina, la carica viene assunta dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica.

4. Per la reintegrazione del plenum dei consiglieri, il presidente del Consiglio ovvero il consigliere anziano chiede al presidente del tribunale la nomina di nuovi consiglieri.

#### **Art. 8. - Astensione e ricusazione di un consigliere.**

1. Sulla dichiarazione di astensione di un componente del collegio di disciplina che si trovi in conflitto di interessi o che ravvisi gravi motivi di convenienza per astenersi dalla trattazione della singola pratica, decide il presidente del Consiglio di disciplina. Se accoglie la dichiarazione di astensione, il presidente provvede a sostituire il componente astenutosi con un componente supplente, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

2. Sulla ricusazione di un componente del collegio di disciplina che si trovi nelle medesime condizioni, decide il collegio di cui fa parte il presidente del Consiglio di disciplina, previa sostituzione del consigliere ricusato che faccia eventualmente parte di detto collegio. Se la ricusazione viene accolta, il componente ricusato viene sostituito con le modalità di cui all'articolo 7.

3. Il consigliere subentrato ai termini del presente articolo fa parte del collegio per la trattazione della sola pratica per cui è stata disposta la sostituzione.

4. Non è ammessa la ricusazione dell'intero collegio. In tal caso la decisione sulla ricusazione viene adottata dallo stesso collegio ricusato.

### **Art. 9 – Impedimento transitorio, astensione e ricusazione del presidente del Consiglio di disciplina.**

1. In caso di impedimento transitorio del presidente del Consiglio di disciplina, per la durata dell'impedimento la carica viene assunta provvisoriamente dal presidente di collegio con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo presidente non iscritto all'Albo, da quello con maggiore anzianità anagrafica. Esso continua ad esercitare le funzioni di presidente del collegio di appartenenza. A tale collegio saranno assegnate le pratiche previste dall'art. 1, comma 2 che siano pervenute durante l'impedimento del presidente del Consiglio di disciplina.

2. La dichiarazione di astensione del presidente del Consiglio di disciplina opera automaticamente.

3. Sulla ricusazione del presidente del Consiglio di disciplina quale componente di collegio decide il collegio di cui al comma 1.

4. Per l'integrazione del collegio rimasto privo di presidente impedito, astenutosi o ricusato, il reggente adotta la procedura di cui all'art. 7 e la presidenza del collegio è affidata secondo le ordinarie regole di anzianità. In caso di astensione o di accoglimento della ricusazione, il consigliere subentrato fa parte del collegio per la trattazione della sola pratica per cui è stata disposta la sostituzione.

### **Art. 10 – Disposizioni sulla ricusazione.**

1. La ricusazione può essere proposta, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e in ogni caso prima della decisione.

2. Il relativo ricorso, contenente l'indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio di disciplina. Deve essere sottoscritto dall'interessato e contenere, a

pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme di cui sopra, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, il collegio competente per le ricusazioni la dichiara inammissibile senza ritardo.

4. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, l'attività del collegio è sospesa, salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

5. Il collegio competente per le ricusazioni decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

6. Se la ricusazione è accolta, il collegio non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

7. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dal collegio del quale era componente il membro ricusato.

#### **Art. 11 - Impulso dell'azione disciplinare.**

1. L'azione disciplinare può iniziare su segnalazione delle parti che vi abbiano interesse o del Consiglio dell'Ordine, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio in seguito a notizia comunque acquisita.

2. Nel caso in cui la notizia di un presunto illecito disciplinare sia pervenuta direttamente ad un componente del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di disciplina, questi ne darà comunicazione scritta al presidente del Consiglio di disciplina per quanto di competenza.

3. La segnalazione viene verificata preliminarmente dal presidente del Consiglio di disciplina ai fini dell'assegnazione ad un collegio.

4. Qualora si apprenda che a carico dell'iscritto sia stata emessa una sentenza di condanna, spetta al presidente del Consiglio di disciplina adottare le iniziative opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini della sua valutazione in sede disciplinare.

#### **Art. 12 – Assegnazione delle pratiche**

1. Il presidente del Consiglio di disciplina assegna le pratiche ai singoli collegi osservando i seguenti criteri.

2. Le pratiche concernenti a qualunque titolo un componente del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di disciplina sono assegnate al collegio di cui faccia parte il

presidente del Consiglio di disciplina, oppure al collegio previsto dall'art. 9 comma 1, eventualmente sostituendo il componente interessato alla questione con altro consigliere, il cui nome sarà ricavato dall'elenco dei supplenti con le modalità di cui all'art. 7.

3. Le pratiche riguardanti un iscritto alla Sezione B dell'Albo sono sempre assegnate al collegio in cui è presente il componente proveniente da detta Sezione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le segnalazioni diverse da quella di cui ai commi 2 e 3 saranno assegnate una a ciascun collegio, in ordine progressivo a partire dal primo collegio.

### **Art. 13 – Attività del collegio.**

1. L'esame dei fascicoli da parte del collegio di disciplina assegnatario può avvenire solo nella sede del Consiglio dell'Ordine. Nella stessa sede vanno di norma espletate le attività di trattazione della pratica.

2. Tutte le deliberazioni dei collegi di disciplina devono essere sottoposte al visto del presidente del Consiglio di disciplina.

3. Il collegio deve definire la procedura con la massima sollecitudine, possibilmente entro sei mesi dall'assegnazione della pratica. In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione del procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina, rimasta senza esito una sollecitazione rivolta al presidente del collegio, potrà avocare il procedimento e assegnarlo ad altro collegio.

### **Art. 14 – Registro dei procedimenti.**

1. È istituito un **registro di protocollo** informatico, denominato Registro dei procedimenti (Reg. Proc.), ove sono iscritti i procedimenti istruiti dal Consiglio.

2. Nel Registro sono iscritti segnalazioni e rapporti a rilievo disciplinare pervenuti direttamente o indirettamente al Consiglio.

3. Le iscrizioni sono fatte in base al giorno di arrivo e sono distinte da numero di protocollo successivo, per singola annata (es.: 1/2016 ecc.).

4. Nel Registro vengono annotati tutti i provvedimenti adottati dal collegio, a carattere istruttorio, declinatorio o decisorio.

5. Definita la pratica, l'iscrizione nel Registro deve essere mantenuta in via permanente.

### **Art. 15 – Prescrizione dell'azione disciplinare.**

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno del fatto.

2. Nel caso di condanna penale, il termine massimo per la riapertura del giudizio



disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la delibera collegiale di apertura del procedimento. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale degli ingegneri su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

4. Ove sia maturato il termine di prescrizione ma dalle indagini svolte risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio adotta la più favorevole decisione di merito.

#### **Art. 16 -Apertura della pratica e fase preliminare.**

1. A seguito dell'assegnazione della pratica disciplinare, il collegio di disciplina assume le informazioni opportune per lo svolgimento delle indagini, anche mediante istanza ad uffici della pubblica amministrazione e della giustizia. Il presidente del collegio può delegare un singolo consigliere per lo svolgimento di atti fuori sede.

2. Salvo che debba deliberare l'immediata archiviazione della segnalazione, il collegio convoca sollecitamente il professionista interessato, con invito scritto ove si indichino l'oggetto della vertenza, la possibilità di prendere visione del fascicolo e di estrarne copia nonché la facoltà di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia.

3. L'audizione avviene in camera di consiglio e non è indispensabile la presenza di tutti i componenti del collegio. Dell'audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

4. L'incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive, osservando il termine, non superiore a trenta giorni, fissato dal collegio. In caso di inosservanza del termine, il collegio adotta la decisione allo stato degli atti.

5. Nel caso in cui l'interessato non si presenti senza giustificato motivo, si procede in sua assenza.

#### **Art. 17 - Pendenza di un procedimento penale.**

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al procedimento penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti

al procedimento penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni e durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

**Art. 18 - Merito tecnico.**

1. Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all'apertura del procedimento disciplinare il collegio di disciplina non procede necessariamente a riesame tecnico della prestazione resa dal professionista ed oggetto dell'esposto, restando comunque libero di valutare i medesimi accadimenti sotto il profilo disciplinare.

**Art. 19 – Conclusione della fase preliminare.**

1. Il collegio di disciplina, a conclusione dell'istruttoria preliminare, delibera l'archiviazione per non luogo a procedere ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

2. In caso di apertura del procedimento, il presidente del collegio nomina un relatore fra i componenti dello stesso e, tramite ufficiale giudiziario, cita l'incolpato a comparire avanti al collegio, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della citazione. L'atto di citazione contiene precisa esposizione dei fatti contestati e le disposizioni del Codice deontologico che si assumono violate, con l'avvertimento della possibilità di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nonché della facoltà di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia.

**Art. 20 – Udienza.**

1. Nel giorno indicato nell'atto di citazione si svolge avanti al collegio la discussione sui fatti oggetto di contestazione, con procedimento in camera di consiglio.

2. Terminata la discussione, il collegio adotta la decisione di merito, se del caso rinviando l'adozione ad una seduta successiva.

3. Se dopo l'audizione risulti necessario svolgere nuovi accertamenti, gli esiti debbono essere portati a conoscenza dell'incolpato, che può chiedere di essere sentito nuovamente. In tal caso, il collegio deve fissare nuova udienza.

**Art. 21 – Conclusione del procedimento.**

1. A conclusione del procedimento il collegio delibera l'archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l'applicazione di sanzione.

2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere il nome dell'autorità

emanante, le generalità del professionista incolpato, la precisa contestazione degli addebiti con indicazione della disposizione del Codice deontologico che si ritiene violata, gli elementi a discolta portati dall'interessato, il dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta, la data completa del provvedimento.

3. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato. Nella scelta della sanzione il collegio deve tener conto della gravità della violazione, come desumibile dalla componente oggettiva e da quella psicologica, nonché dall'eventuale recidiva.

4. Il provvedimento deve essere sottoscritto dal presidente, dal consigliere relatore nel caso che sia persona diversa dal presidente e dal segretario.

5. Nella deliberazione non deve essere indicato se il giudizio sia avvenuto all'unanimità o a maggioranza. Tuttavia, il consigliere che dissenta dal giudizio espresso dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in una busta chiusa che sarà consegnata al presidente del Consiglio di disciplina per la conservazione in archivio.

6. L'esito del procedimento disciplinare viene comunicato al presidente del Consiglio dell'Ordine, per le misure di competenza.

#### **Art. 22 – Sanzioni.**

1. Il Collegio può pronunciare contro gli iscritti all'Albo una delle seguenti sanzioni, adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di mesi sei; e) cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 23 – Avvertimento.**

1. La sanzione dell'avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri ed in un invito a non ripetere quanto commesso.

#### **Art. 24 – Censura.**

1. La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

#### **Art. 25 – Sospensione dall'esercizio della professione.**

1. La sospensione dall'esercizio della professione è inflitta fino al massimo di sei mesi.

2. La sospensione consegue di diritto al provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 19 e 35 del Codice penale e per tutto il tempo stabilito nel provvedimento applicativo.

#### **Art. 26– Cancellazione dall'Albo.**

1. La cancellazione dall'Albo viene inflitta nei casi di violazione del codice deontologico o di comportamenti non conformi al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'Ordine.

2. La cancellazione dall'Albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto dagli artt. 19 comma 1 n. 2, 30 e 31 del Codice penale.

3. In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'Albo.

#### **Art. 27 - Effetti delle sanzioni.**

1. Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività professionale in corso.

2. Nel caso di condanna a pena detentiva, il collegio può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. La sospensione ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari e fino alla sua revoca.

3. Qualora si tratti di condanna definitiva che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.

#### **Art. 28 - Notificazione della sanzione all'interessato.**

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare con l'avvertimento viene notificata al professionista interessato entro trenta giorni dalla sua adozione dal presidente del collegio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio risultante all'Albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista.

2. La deliberazione che infligge la censura, la sospensione o la cancellazione dall'Albo viene notificata all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

---

#### **Art. 29 – Impugnazione della sanzione.**

1. La notificazione di cui all'art. 29 deve contenere l'espresso avvertimento che il

provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni.

2. Copia del ricorso proposto dal professionista deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica; copia del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere notificato al professionista.

#### **Art. 30 – Esecutività delle sanzioni.**

1. Le sanzioni dell'avvertimento e della censura sono immediatamente esecutive, salvo sospensiva accordata, su istanza del sanzionato, dal Consiglio nazionale in sede di gravame.

2. L'esecuzione della sospensione dall'esercizio della professione e della cancellazione dall'Albo può essere sospesa, con motivato provvedimento del Consiglio di disciplina, fino alla scadenza del termine per proporre ricorso e sino alla pronuncia del Consiglio nazionale.

#### **Art. 31 - Comunicazioni del provvedimento sanzionatorio**

1. Il presidente del Consiglio di disciplina trasmette copia della decisione adottata al presidente del Consiglio dell'Ordine.

2. Ogni decisione di applicazione di sanzione deve essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica per l'eventuale impugnazione.

3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo vengono inviati dal presidente del Consiglio dell'Ordine ai seguenti enti:

- Corte d'appello
- Tribunale
- Prefettura
- Camera di commercio avente sede nel distretto dell'Ordine
- Ministero della giustizia
- Ministero dell'interno
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca
- Consiglio nazionale degli ingegneri
- Consigli degli Ordini italiani.

4. La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'Albo sono rese pubbliche dall'Ordine mediante annotazione sull'Albo Unico nazionale, previsto dall'art. 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

#### **Art. 32 – Morosità.**

1. In caso di morosità dell'iscritto nel pagamento del contributo annuo dovuto ai sensi degli artt. 18 e 37 del R. D. 2537/1925, nonché dei contributi alla Cassa di previdenza prevista dalla legge 3 gennaio 1981, n. 6, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine il presidente del Consiglio di disciplina apre la procedura disciplinare con le stesse modalità previste per le violazioni di altro tipo.

2. La pratica disciplinare, nel caso in cui persista la morosità dopo l'audizione dell'iscritto, si conclude con la sua sospensione a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni sopra citate. La sospensione viene revocata con provvedimento del presidente del Consiglio di disciplina ove l'iscritto provveda a sanare integralmente la posizione debitoria.

3. Nel caso di mancato pagamento di più annualità, ove l'interessato richieda la rateazione del saldo, il collegio valuta se concedere il beneficio tenendo conto di tutti gli elementi del caso. Se la richiesta viene accolta, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'avvenuto pagamento di tutte le rate. In caso di mancato pagamento di una o più rate, il collegio revoca la delibera di moratoria e adotta il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato.

4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine, di sospensione o di cancellazione.

#### **Art. 33 – Reiscrizione nell'Albo.**

1. In caso di cancellazione dall'Albo, ove l'interessato richieda nuova iscrizione ai sensi dell'art. 47 del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta.

#### **Art. 34 - Custodia dei documenti e tutela della riservatezza.**

1. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso l'Ordine secondo le norme previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive

modificazioni.

**Art. 35 - Accesso agli atti.**

1. L'accesso agli atti della procedura disciplinare è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni

2. Responsabile della custodia è il funzionario del Consiglio dell'Ordine, attualmente individuato nel dott. Diego DAFFINA'. Il responsabile adotta le idonee misure per evitare che i fascicoli possano essere presi in visione da persone diverse dai componenti del Consiglio di disciplina e dai soggetti incolpati.

**Art. 36 – Disposizioni finali.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017, previa pubblicazione sul sito dell'Ordine.

2. Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio di disciplina in riunione plenaria dei componenti effettivi e supplenti.